



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 3 Coordinamento Uffici del Genio Civile dell'Isola

Il Dirigente Generale

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- Visto la legge 2 febbraio 1974 n. 64;
- Vista la nota prot. n. 158882 del 24.11.2022 “Istanza ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 152 del 03.04.2006 per esercitare la raccolta delle acque piovane di superficie in agro di Castelvetrano ad uso irriguo a servizio dell’agricoltura in un laghetto collinare - Ditta Dragotto Società Agricola” con la quale l’Ufficio del genio Civile di Trapani comunica che l’istanza della suddetta ditta Dragotto, prot. n. 143075 del 21.10.22 “non può essere accolta in quanto in contrasto con il buon regime delle acque”;
- Visto il ricorso gerarchico del 05.12.22, assunto al protocollo n. 164147/DRT del 05.12.22, con il quale il titolare della ditta Dragotto Società Agricola ricorre affinché, previa sospensione dell’esecuzione del succitato atto prot. n. 158882 del 24.11.2022, chiede che venga annullato o riformato il provvedimento di diniego emesso dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani ed espone i motivi a supporto della suddetta richiesta;
- Visto il documento prot. 20484 del 09.11.22 relativo alla “Autorizzazione Idraulica Unica” rilasciata dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia alla ditta Dragotto Società Agricola, recante nulla osta idraulico ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 ed autorizzazione all’accesso all’alveo e alla realizzazione degli interventi, unitamente a raccomandazioni e prescrizioni relative;
- Vita la nota prot. 68689 del 14.12.22 con al quale nel merito, dall’esame del suddetto ricorso e degli atti citati l’Ufficio del Genio Civile di Trapani viene invitato a fare pervenire le proprie deduzioni e documenti sulla questione posta dal ricorrente, al fine di esercitare, nella veste di soggetto direttamente interessato, la possibilità sancita dal comma 2 del soprarichiamato articolo 4 e consentire all’organo sovraordinato adito, per i motivi di merito e di legittimità, di effettuare le proprie valutazioni, verificando, in particolare, la coerenza del provvedimento emanato in relazione all’oggetto della istanza presentata ed ai “motivi” del ricorso di che trattasi;
- Vista la nota di riscontro del suddetto Ufficio del Genio Civile, prot. 171628 del 20.12.22, con la quale il dirigente preposto, nel relazionare compiutamente in merito alla consolidata pregressa competenza dell’Ufficio medesimo ed ai correlati riferimenti legislativi, preso atto che la competenza sulla gestione degli apporti idrici alle dighe è oggi attribuita alla Autorità di Bacino, e che sono in corso di redazione, a cura della stessa Autorità, norme e direttive per la realizzazione di laghetti collinari (la cui altezza sia minore di 10 metri e che determinino un invaso inferiore ai 100.000 mc, che possono accumulare acque ad uso agricolo secondo quanto disposto dall’art. 167, commi 3 e 4, del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152), conclude di essere, in subordine, del parere che ai fini della realizzazione del vascone in argomento, nelle more dell’emanazione del suindicato regolamento, l’Autorità di Bacino possa estendere il parere già rilasciato anche alla compatibilità del prelievo delle acque superficiali necessarie al riempimento del vascone, in relazione al bacino destinato all’approvvigionamento delle dighe di che trattasi, oltre alla valutazione agronomica sul fabbisogno idrico in relazione alle colture impiantate o da impiantare;
- Ritenuto di dovere demandare alla competenza della Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia le determinazioni relative agli aspetti sopra indicati, eventualmente integrando le specifiche di cui alla rilasciata “Autorizzazione Idraulica Unica”

DECRETA

- Articolo 1** Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è accolto il ricorso gerarchico promosso Ditta Dragotto Società Agricola, che ha richiesto l’annullamento o la riforma del provvedimento di diniego prot. n. 158882 del 24.11.2022 emesso dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani, in subordine alla estensione del parere, già rilasciato dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, anche alla compatibilità del prelievo delle acque superficiali necessarie al riempimento del vascone, in relazione al bacino destinato

all'approvvigionamento delle diga di che trattasi, ed alla valutazione agronomica sul fabbisogno idrico in relazione alle colture impiantate o da impiantare.

Articolo 2 L'Ufficio del Genio Civile di Trapani provvederà alla rettifica del provvedimento prot. n. 158882 del 24.11.2022, nella forma sopra indicata.

Articolo 3 Il presente decreto, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, verrà trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Trapani per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 09.01.2023

Il Dirigente Generale
Arc. Salvatore Lizzio